

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

78° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 FEBBRAIO 1987

Presidenza del Presidente CASTIGLIONE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria» (1720-B-bis), risultante dallo stralcio - deliberato dalla Camera dei deputati - degli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1720-B, d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri, approvato dal Senato e modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 1, 4, 8 e passim
CIOCE, sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia	3
COCO (DC)	2, 8, 16
COVI (PRI)	9, 15
FILETTI (MSI-DN)	3, 4, 14
GALLO (DC)	2, 8
GOZZINI (Sin. Ind.)	2, 9
PALUMBO (PLI)	3, 8, 12 e passim
PINTO Michele (DC), relatore alla Commissione	2
RICCI (PCI)	2, 3, 7 e passim

ROGNONI, ministro di grazia e giustizia	Pag. 17
RUSSO (Sin. Ind.)	16
SCHIETROMA (PSDI)	17
VASSALLI (PSI)	8, 10, 15

I lavori hanno inizio alle ore 11,40.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria» (1720-B-bis), risultante dallo stralcio - deliberato dalla Camera dei deputati - degli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1720-B, d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri, approvato dal Senato e modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

«Modifiche alla disciplina della custodia cautelare e introduzione dell'articolo 466-bis nel codice di procedura penale concernente la disponibilità degli atti dell'istruttoria», risultante dallo stralcio - deliberato dalla Camera dei deputati - degli articoli 2 e 3 del disegno di legge n. 1720-B, d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri, approvato dal Senato e modificato, nella parte stralciata, dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo l'esame sospeso nella seduta di ieri.

GOZZINI. Signor Presidente, abbiamo misurato ieri gli elementi di problematicità, che raggiungono livelli addirittura drammatici per le esigenze che si pongono, relativi a questo disegno di legge così come ci perviene dalla Camera dei deputati. Vi è da un lato un desiderio emendativo, espresso anche dal relatore, dall'altro la necessità, per ragioni molteplici, di addivenire con urgenza all'approvazione del testo pervenutoci dalla Camera dei deputati, al fine di raggiungere le finalità per cui questo disegno di legge è stato presentato; io credo che non si possa procedere all'esame dell'articolato senza una presenza più compatta dei colleghi della Commissione. Per questo avanzo la richiesta di un rinvio dell'esame dell'articolato, eventualmente anche alla seduta di oggi pomeriggio.

GALLO. Signor Presidente, la mia opinione è del tutto coincidente con quella del senatore Gozzini. Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che non è tanto importante nelle sue strutture, perchè è un provvedimento di mera contingenza, ma, come tutti i provvedimenti di mera contingenza - e c'è un impegno politico a superare poi il provvedimento ove, per avventura, fosse approvato - presenta tali aspetti di problematicità e di spigolosità nei confronti degli operatori del diritto da far ritenere preferibile una assunzione di corresponsabilità - e uso questi termini a ragion veduta - dal maggior numero possibile dei componenti della nostra Commissione.

RICCI. Signor Presidente, le caratteristiche di questo provvedimento sono note a tutti i colleghi e sono state evidenziate nel corso

della discussione generale. Oggi la Commissione era convocata alle ore 10 per esaminare il disegno di legge; devo purtroppo constatare che in particolare i colleghi della maggioranza erano presenti in numero assolutamente insignificante e ciò ha comportato un largo ritardo nell'iniziare l'esame di questo provvedimento. Data l'importanza dell'attuale discussione riterrò indispensabile la presenza del Ministro di grazia e giustizia. Ieri il Ministro ha rivolto un appello ai componenti della Commissione e credo che, dopo tale appello, la sua presenza rivesta un significato politico. Sento perciò il dovere di deprecare le assenze del Ministro e dei colleghi della maggioranza alla discussione di un provvedimento che presenta difficoltà e che ha raccolto critiche che devono essere ulteriormente esplicitate.

COCO. Signor Presidente, vorrei far osservare ai colleghi che ieri il Ministro ha illustrato con molta chiarezza la propria posizione e la stessa cosa ha fatto, per mia voce, il Gruppo della Democrazia cristiana, dichiarando la nostra disponibilità a discutere ogni proposta di emendamento e di miglioramento. Oggi preciso ulteriormente che, nella situazione in cui ci troviamo, concordiamo con la richiesta del Ministro di approvare il provvedimento nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati. Dal momento che sono state avanzate critiche sulla presenza o sull'assenza della maggioranza e sulle responsabilità che ognuno di noi deve assumere, ritengo doveroso ribadire la posizione del Gruppo della Democrazia cristiana con estrema chiarezza e far presente ai colleghi che per noi non ci sono motivi di rinvio.

GALLO. Io non ho parlato di assunzione di responsabilità e vorrei che le mie parole siano sempre riportate con la maggiore esattezza possibile; ho parlato di esigenza di corresponsabilità, che è tutt'altro discorso e che politicamente ha uno spessore che evidentemente non è stato colto.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei richiamarmi alle richieste formulate ed alle osservazioni sollevate per condividere, come ho già fatto nella

mia relazione introduttiva, la sostanza del provvedimento in esame ed anche l'esigenza di coassunzione di responsabilità da parte di tutti, e non solo da parte della maggioranza. Il rischio è però che, aggiornando il seguito della discussione al pomeriggio di oggi, potremmo avere difficoltà a riunirci a causa dei concomitanti lavori dell'Aula. Proporrei quindi di sospendere la seduta per un'ora per consentire la più larga presenza dei colleghi ai lavori della Commissione e per giungere poi al più presto all'approvazione di questo importante provvedimento.

FILETTI. Ritengo, signor Presidente, che possiamo continuare i nostri lavori, in quanto a mio avviso non c'è l'esigenza di sospenderli. Dovremmo iniziare l'esame degli articoli e mi riservo di intervenire in discussione generale sul *petitum* del disegno di legge.

PALUMBO. Il Gruppo liberale si rimette alle decisioni del Presidente.

CIOCE, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, è stato sollevato il problema dell'assenza del Ministro. Ritengo che possa anche rendersi eventualmente disponibile; ma vorrei ricordare al senatore Ricci che la presenza del Ministro non muterebbe certamente l'atteggiamento che ieri, proprio attraverso le parole del ministro Rognoni, il Governo ha assunto di fronte a questo disegno di legge. Se la presenza del Ministro per approvare questa legge deve rappresentare un fatto significativo o simbolico, non so quale importanza la cosa possa avere. Certo è però che il Governo ieri ha sollecitato la Commissione giustizia del Senato ad approvare in via definitiva un provvedimento, per la soluzione di un problema del quale tutti, Parlamento e Governo, debbono sentirsi corresponsabili.

Questo il Governo ha detto ieri e le stesse cose ripeterebbe oggi. Motivo per cui la corresponsabilità o la si avverte oppure non la si avverte. Non è certamente la presenza più o meno qualificata a cambiare questo dato di fatto. Nel momento in cui tutte le forze politiche sono rappresentate, come è adesso, non so se un coro più ampio possa servire a

mutare una musica che è stata già predisposta ed annunciata; vi prego di rifletterci con estrema attenzione.

Il Governo e il Parlamento si assumono una grossa responsabilità portando avanti il presente disegno di legge. Torno a ripetere: o si avverte la responsabilità, oppure no. Se si cercano motivi per rinviare la decisione, vi assicuro che non riesco a coglierli. Se motivazioni del genere esistono, si abbia il coraggio di affermarle, di esternarle, in modo che tutti possiamo essere convinti della necessità di soprassedere. Il Governo vi ha manifestato questa urgenza, vi ha detto che questo disegno di legge, se non viene approvato così com'è, troverà nell'altro ramo del Parlamento una estrema resistenza. Si tratterebbe di riaprire un discorso che alla Camera è stato di difficilissima soluzione e l'ostruzionismo ne è stata la manifestazione più evidente. Ci preoccupiamo di salvaguardare alcune situazioni molto delicate e avvertiamo di essere responsabili di alcuni casi che potranno a breve termine verificarsi se non porremo rimedio con questo disegno di legge, che può piacere o no, ma che sicuramente, come ha detto il Ministro, è un provvedimento che marcia in una determinata direzione, quella che abbiamo già individuato attraverso l'approvazione della legge delega sul codice di procedura penale.

Se ci saranno eventuali, ma certamente piccoli, aggiustamenti proprio sulla base di quella legge delega, da dover assolutamente fare, la Commissione giustizia della Camera potrà porvi rimedio.

A questo punto avverto il dovere e la necessità di richiamare la Commissione giustizia del Senato ad un suo precipuo dovere. La giustizia richiede in questo momento, per la sua stessa esistenza, particolari sacrifici e quindi l'assunzione di particolari responsabilità. Se questi sacrifici vogliamo compiere e se queste responsabilità vogliamo assumerci tutti assieme, non credo si possa ulteriormente ritardare, nemmeno di poco, la conclusione di un discorso già avviato e che può essere definito in tempi relativamente brevi.

RICCI. Voglio precisare che non era nelle mie intenzioni chiedere un rinvio. Ho voluto

2ª COMMISSIONE

78° RESOCONTO STEN. (12 febbraio 1987)

soltanto far rimarcare l'assenza della maggioranza questa mattina alle ore 10 (cioè quando dovevano iniziare i nostri lavori) e la sua esigua presenza anche ora.

Inoltre ho voluto far rimarcare l'assenza del Ministro. Ieri il ministro Rognoni ha assunto delle posizioni che sono state ribadite oggi dal sottosegretario Cioce, ma debbo ugualmente sottolinearne l'assenza nella seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che siamo stati chiamati a partecipare ad una riunione a palazzo Giustiniani alla quale interverrà il Capo dello Stato.

Debbo comunque far presente che a norma dell'articolo 30 del Regolamento del Senato ogni commissario può richiedere la verifica del numero legale. Se non vi è una specifica richiesta in tal senso i lavori della Commissione saranno sospesi e riprenderanno nel pomeriggio alle ore 15.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori vengono sospesi alle ore 11,15 e sono ripresi alle ore 15,05.

PRESIDENTE. Avverto che la Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere sul provvedimento in esame: «La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole; auspica inoltre, che la Commissione di merito operi nella direzione di un superamento dell'automatismo del meccanismo previsto dall'articolo 3, per effetto del quale la semplice indicazione degli atti utilizzabili determina effetti identici a quelli della effettiva lettura degli stessi».

Passiamo ora all'esame delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Come la Commissione ricorderà, il disegno di legge n. 1720 fu approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 17 ottobre 1986. Successivamente, la Camera dei deputati deliberò, nella seduta del 5 novembre 1986, lo stralcio degli articoli 2 e 3 del disegno di legge, modificando il provvedimento nella parte stralciata ed approvandolo poi nella seduta del 27 gennaio 1987. A sua volta, l'articolo 1 del disegno di legge n. 1720, che formava oggetto

del disegno di legge n. 1720-B, approvato, in sede deliberante, senza modificazioni, dalla Commissione nella seduta del 6 novembre 1986, è divenuto legge 7 novembre 1986, n. 743.

Do pertanto lettura dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1720-B-bis nella nuova formulazione introdotta dalla Camera dei deputati, che modifica, a sua volta, il testo dell'articolo 2 del provvedimento a suo tempo approvato dal Senato:

Art. 1.

1. Al settimo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «I predetti termini rimangono altresì sospesi nella fase del giudizio per il tempo in cui il dibattimento deve essere rinviato o sospeso a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione al dibattimento di uno o più difensori».

FILETTI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, si dice che è cessato il tempo dell'emergenza. Il Presidente della Repubblica, nel suo saluto agli italiani all'inizio dell'anno che corre, ha ammonito che l'emergenza è cessata e che occorre quindi dirigersi verso l'abrogazione o la correzione della legislazione di emergenza. Tuttavia, si intende continuare - e si continua - a legiferare con criteri e fini di emergenza e si propongono e si varano nuovi provvedimenti di emergenza.

L'emergenza comporta il varo di leggi affrettate e poco ponderate ed il Parlamento persiste nell'emanazione di esse, anche se è consapevole e convinto delle incongruenze, delle carenze e delle imperfezioni che le viziano, sia sotto il riflesso dell'incostituzionalità che sotto il profilo della prevaricazione di irrinunciabili principi giuridici che disinvoltamente si disattendono per conclamata necessità contingente e per ragioni correlate al tempo che fugge.

È recentissimo, ad esempio, il coro negativo di tutte le componenti politiche, che nell'Aula di questo Palazzo hanno convertito in legge un

decreto di urgenza sulle locazioni ad uso non abitativo pur non denegando le distorsioni e le illegittimità che lo inficiavano e lo inficiano.

Ci accingiamo, dunque, a passare, come si suol dire, lo spolverino su un nuovo testo concernente l'ondeggiante tema della disciplina della custodia cautelare così come pervenuti dall'altro ramo del Parlamento e ciò in sede deliberante, in tempi acceleratissimi e, a quanto pare, con l'inibizione di fatto di introdurre modificazioni, rigettando *de plano* quegli emendamenti che fossero stati eventualmente presentati.

Con tale divisamento ed in tal senso ci avviamo quindi ad operare, anche se le più ampie critiche e riserve sono state avvertite e poste in rilievo da tutti i senatori intervenuti nella discussione generale.

Il relatore, senatore Michele Pinto, nella sua apprezzabile ed approfondita relazione non ha ommesso di evidenziare il travagliato *iter* del provvedimento e non ha escluso - anzi, ha incoraggiato - la presentazione di proposte emendative, formulando l'ipotesi di un loro accoglimento.

Dal canto suo, il senatore Vassalli, che quotidianamente ci elargisce la sua elevatissima dottrina, ha sottolineato l'eccezionalità della normativa e la natura derogatoria di essa rispetto alla legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, da appena pochissimi giorni definitivamente approvata. Manifestando non poche perplessità, seppure dopo aver addebitato ai «maxiprocessi» un forte elemento di distorsione dell'ordinamento, ha poi ritenuto che, a prescindere da tutt'altre considerazioni e valutazioni, debba prevalere l'esigenza di non andare contro il sentimento dei cittadini, che rimarrebbero delusi e preoccupati nel caso in cui fossero scarcerati imputati sospetti di efferati delitti.

Anche il senatore Coco, dopo aver preso le distanze (poichè il testo al nostro esame differisce in varie parti da quello approvato dal Senato della Repubblica lo scorso anno), ha esternato il proponimento di indurre il suo Gruppo a sostenere l'approvazione del provvedimento, sia pure con talune modificazioni. Per vero, stamane ha tuttavia fatto una parziale marcia indietro, dichiarando che il suo Gruppo voterà a favore del disegno di legge in

discussione nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati per aderire alle sollecitazioni del Ministro e alle determinazioni al riguardo adottate dal pentapartito.

Parimenti, il senatore Ricci, segnalata la particolare attenzione da prestare alle norme che introducono il «congelamento» dei tempi, non ha escluso l'ipotesi di apportare modifiche al disegno di legge.

Del testo al nostro esame non è stato entusiasta nemmeno il senatore Russo, che ha evidenziato il frequente obbligato ricorso del legislatore a provvedimenti parziali, spesso inadeguati, che comportano l'insorgere di erosioni disfunzionali.

Anche lei, onorevole ministro Rognoni, ha responsabilmente e onestamente dichiarato di recepire e condividere l'emersa forte preoccupazione di abbinare la scelta politica ad una precisa tecnica legislativa; tuttavia, ci ha invitato a controbilanciare con una sollecita approvazione del provvedimento l'incessante ostruzionismo che avrebbe caratterizzato e ritardato l'*iter* del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento.

A nome della mia parte politica, ho pertanto la necessità e la responsabilità, nonchè il dovere, di dichiarare che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale non è ricorso ad espedienti ostruzionistici alla Camera dei deputati e che non intende, in questa sede, avvalersi di alcuno strumento dilatorio.

Sicchè mi limito ad esporre e focalizzare brevemente le ragioni politiche, costituzionali e giuridiche che inducono alla reiezione del testo legislativo al nostro esame, senza soggiacere a suggestioni, ad emotività, a compromessi e a cedimenti che ad un tempo potrebbero suonare opportunismo, demagogia e irresponsabilità. Siamo contrari perchè il movente, la *ratio*, del provvedimento, sono correlati esclusivamente e contingentemente alle disfunzioni inerenti ai maxiprocessi e particolarmente all'elefantiaco maxiprocesso di Palermo. Si tratta di uno strumento «fotografia», avente aspetti a fini particolaristici non di indole generale; siamo maggiormente contrari perchè a prescindere dalle altre preminenti ed assorbenti censure di carattere generale, siamo persuasi che l'estensione dei termini della custodia cautelare non varrà minimamente a

salvare il processo dell'Ucciardone, a reprimere e neppure ad attenuare il fenomeno mafioso in Sicilia ed altri illeciti similari al di fuori dell'isola, nè ad evitare la scarcerazione di imputati di crimini più gravi prima della definizione delle complesse e contorte vicende giudiziarie di Palermo, di Catania, di Messina o di altri luoghi.

La mafia non si combatte con uno o più marginali provvedimenti attinenti alla custodia cautelare; sotto il riflesso legislativo, come lei onorevole Ministro di grazia e giustizia ha rilevato in sede di intervento alla Commissione giustizia della Camera dei deputati all'atto della discussione del bilancio della Giustizia per il 1987, occorre ripensare, riconsiderare la normativa antimafia sulla base del duplice e coevo versante della tutela dell'interesse del cittadino al libero svolgimento delle proprie attività costituzionalmente garantite e della necessità di porre la convivenza al riparo dell'insulto criminoso. Purtroppo in Sicilia, in Campania ed in Calabria sussistono e si accrescono segnali pericolosi di vitalità criminale, costituiti da gruppi malavitosi sempre più numerosi, tra i quali molti giovani impegnati a conquistare a qualunque costo gli spazi provvisoriamente lasciati liberi dagli arrestati per reati di mafia, camorra o 'ndrangheta, sicchè deve essere esercitato dai pubblici poteri l'impegno sempre più complesso ed efficace sia sul piano preventivo che su quello repressivo, essendo assai limitati e non decisivi gli effetti che possono derivare dal prolungamento più o meno dilatato della custodia *in vinculis*, in attesa della pronunzia giudiziaria.

Non è da ignorare tra l'altro che il mafioso suole operare delittuosamente con dotazione di mezzi ingenti, intelligenza, spavalderia ed efferatezza anche dall'interno del carcere verso l'esterno, continuando ad inserirsi illecitamente nei vari settori delle attività economiche, ad accumulare e gestire masse di liquidità di origine criminosa, ad introdurre metodi e comportamenti che non rifuggono dalla violenza, dal ricatto e dalla corruzione, a sferrare attacchi diretti contro le istituzioni, a colpire in un crescendo di brutalità omicida cittadini e maggiormente rappresentanti dello Stato impegnati nella lotta alla mafia o altre espressioni di criminalità organizzata. In effetti, come

ha ammesso il Ministro dell'interno in un vertice presieduto alla Prefettura di Palermo due giorni fa, è da annotare un calo di tensione nella lotta alla mafia; c'è, come egli stesso ha detto, qualcosa che non funziona, un meccanismo inceppato, una prima linea più arretrata rispetto al «no» alla mafia. Nella stessa occasione il Presidente della Regione siciliana ha sottolineato che la criminalità continua nell'isola ad impaurire la gente e a far fuggire iniziative e capitali, che vi è la necessità della trasparenza delle istituzioni locali, si registra la mancanza di posti di lavoro, di scuole e di case, sussiste la inadeguatezza negli organici dei magistrati e delle forze dell'ordine, e a tutto ciò si aggiungono le disfunzioni della giustizia. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte suprema di cassazione, nella relazione sull'amministrazione della giustizia, pronunziata il 13 gennaio scorso, ha denunciato che sorgono gravissime e preoccupanti difficoltà nel portare a compimento entro i termini di legge sia le indagini istruttorie, sia le celebrazioni dei dibattimenti, laddove è più diffusa l'infiltrazione delle associazioni di tipo mafioso e più intensa è l'attività di tali gruppi organizzati, con il pericolo che alcuni *boss* della mafia, in atto detenuti, possano essere rimessi in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Ma, a nostro avviso, a tale temuto inconveniente si dovrebbe porre riparo non ricorrendo ad espedienti tampone o di emergenza, che si concretizzano in un esasperato congelamento dei termini della custodia cautelare durante il dibattimento e che volenti o nolenti si traducono in un'effettiva denegazione del diritto della difesa e alla difesa. Occorre invece evitare i maxiprocessi, aumentare e meglio professionalizzare la capacità investigativa ed operare giudiziariamente con stralci processuali sempre più frequenti in modo che si porti al dibattimento soltanto il materiale realmente rilevante ai fini probatori. Gli inceppamenti della macchina giudiziaria non autorizzano, non legittimano provvedimenti che, rimescolando ancora una volta l'istituto della custodia cautelare i cui termini secondo le contingenze si restringono o si allargano per poi tornare a restringersi e a riallargarsi, condizionano pesantemente i diritti dei cittadini e ledono

palesamente i principi intangibili dell'inviolabilità del diritto alla difesa, attentano al rilievo costituzionale del diritto-dovere dell'avvocato di difendere pienamente la parte assistita, di essere libero di decidere - nei limiti della liceità e della legge - forme e modalità di esercizio dei diritti della difesa nell'interesse del suo assistito - su tale punto concordo con le sue parole, onorevole Rognoni - e di pretendere che ogni passaggio del dibattito processuale sia garantito dal rispetto assoluto della legge. Non si possono accettare le norme contenute nel testo legislativo al nostro esame, che non solo stabiliscono il principio della sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo del dibattimento, ma dispongono anche che gli atti possono essere utilizzati come prove anche se non sono stati realmente letti, dovendosi ritenere sufficiente che le parti indichino gli atti di cui si chiede l'utilizzazione e ciò con evidente forzatura costituzionale, o meglio, con temuto vizio di incostituzionalità, come chiaramente fa intendere il parere della 1^a Commissione permanente, ove si auspica che questa Commissione di merito operi nella direzione di un superamento del meccanismo previsto dall'articolo 3 dello strumento legislativo che stiamo esaminando. Già la legislazione dell'emergenza ha trasformato il processo penale in momento e strumento della lotta contro il crimine, venendo a costituire di fatto una progressiva sproporzione di forze tra accusa e difesa, la perdita di ogni scrupolo garantista, soprattutto nei processi plurimi, e la violazione delle regole del gioco, che esigono il reciproco rispetto del giudice e dell'avvocato.

La legge che ci accingiamo a varare determina un'ulteriore restrizione degli spazi di difesa. È vero che la società reclama di potersi difendere, di essere difesa dagli effetti perversi della mafia e di similari fenomeni criminosi, ma non è dato affievolire o peggio denegare la difesa dell'imputato, che non raramente trova in carcere pur essendo o risultando innocente di fronte alle esigenze della società, e appiccicare indiscriminatamente il marchio della non credibilità o dell'ostruzionismo ai difensori, per il solo fatto che non hanno avuto modo e tempo di leggere un atto determinato.

Il problema non è quello di dare alla luce nuove dizioni legislative sui termini della custodia cautelare, sotto il riflesso della giustizia e a prescindere dalle altre prospettive e dagli altri rimedi di carattere prettamente politico-economico e sociale. Il problema consiste nel ricondurre il processo penale alla sua funzione istituzionale di momento tecnico di accertamento dei fatti, al riparo da ogni forma di integralismo giudiziario.

Non basta al riguardo neppure il nuovo codice di procedura penale, che dovrebbe garantire il massimo di efficienza repressiva e di garanzie individuali. Occorre che Governo e Parlamento intervengano in tempo utile e senza altri tentennamenti sul piano delle strutture, sul potenziamento degli organici dei magistrati e di tutti i dipendenti e ausiliari della giustizia, nonché sul rafforzamento con mezzi moderni degli apparati di polizia. Lasciatemelo dire, necessita ripristinare nell'ambito dei rapporti tra magistrati ed avvocati un clima culturale e di collaborazione che recepisca la gerarchia dei valori.

Queste brevi considerazioni, onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, mi sono permesso di evidenziare con la dovuta sintesi e vi prego di ritenere che con convinzione e a un tempo con vivo rammarico sono indotto a esprimere sin da ora voto contrario sull'intero disegno di legge. Non nascondo a me stesso che l'eventuale fine della restrizione della libertà di mafiosi della peggior specie possa arrecare molta delusione e grave turbamento ai cittadini, anche se il provvedimento di scarcerazione può essere sottoposto a prestazioni di cauzione o malleveria oppure all'obbligo di dimorare in un determinato luogo. Tuttavia ho il dovere e la responsabilità di optare per la tutela della libertà e del diritto alla più ampia difesa di quei cittadini che, per le disfunzioni della giustizia e di altri apparati dello Stato, nonché per negligenze e imprevidenze politiche e legislative, sono costretti, pur innocenti, a vegetare nelle carceri lontano dalla società e dal vivere civile.

RICCI. Mi soffermerò più a lungo sull'articolo 2, ma ora voglio riferirmi in parte a quanto ho già detto in discussione generale. L'articolo

1 prevede la sospensione dei termini della custodia cautelare durante l'astensione da parte del difensore.

Io credo che si debba rimarcare, anche alla luce di una recentissima sentenza - se non sbaglio - della Corte di cassazione, che si deve interpretare quella norma nel senso che, là dove esistano delle cause relative a questa astensione, che sono costituite o da esercizio di diritti o da cause di forza maggiore o di caso fortuito, evidentemente si pone un problema di interpretazione della portata dell'articolo 1. Se questo punto non fosse chiaro, credo che si porrebbe per il Parlamento il problema di intervenire su questa norma, perchè ritengo che non si debbano comprimere dei diritti costituzionalmente sanciti per tutti i cittadini.

Concludo, dichiarando, a nome del Gruppo comunista di esprimere voto favorevole sull'articolo 1, pur con la riserva appena enunciata.

VASSALLI. Appoggio pienamente quanto detto dal senatore Ricci. Ricordo che questa norma nacque da una interpretazione rigorosa della Corte di cassazione, la quale ritenne che la mancata presentazione a causa di sciopero non potesse, nonostante quanto sosteneva il procuratore generale ricorrente, essere riferita a una richiesta implicita di rinvio. Quindi la norma è certamente fondata e resa necessaria da questa interpretazione giurisprudenziale, della quale personalmente non ero molto convinto.

Se la norma fosse stata diversa, avrebbe rappresentato una forzatura, in quanto lo spirito in cui nacque si riferiva a una volontaria non presenza al dibattito, come quella derivante dallo sciopero. Quindi penso che questa origine storica corrobora la tesi del senatore Ricci, secondo cui i casi di forza maggiore personali rimangono salvi. In conclusione preannuncio il nostro voto favorevole.

GALLO. Aderisco all'interpretazione fornita dal senatore Ricci, non soltanto con riferimento alla forza maggiore o al caso fortuito, ma anche con riferimento all'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti.

Quindi, sotto questo profilo, mi permetto di divergere dall'opinione autorevolmente

espressa dal professor Vassalli, laddove fa riferimento all'esercizio del diritto di sciopero.

Desidero dunque rimanga atto di questa interpretazione per effetto della quale la mancata presentazione, l'allontanamento o la mancata partecipazione non devono dipendere nè da caso fortuito, nè da forza maggiore, nè da esercizio del diritto.

PRESIDENTE. Devo rilevare che avete tutti omesso di dire quello che è il reale contenuto della dichiarazione di voto, ovvero se il voto è favorevole o meno.

GALLO. Signor Presidente, è chiaro che voto a favore.

RICCI. Anche noi votiamo a favore, però con espressa riserva, signor Presidente: ove in sede interpretativa dovessero sorgere dei problemi, si porrebbe per noi la questione di agire attraverso un apposito intervento legislativo.

PRESIDENTE. Vorrei soltanto ricordare che la dichiarazione di voto viene fatta da una sola persona per Gruppo e non si può ripetere, salvo eventuali dissociazioni.

GALLO. Ho parlato a titolo personale.

COCO. Il Gruppo della Democrazia cristiana si associa a quanto detto dal senatore Gallo.

PALUMBO. Signor Presidente, l'atteggiamento del Partito liberale in ordine a questo disegno di legge nel suo complesso sarà, come avrò cura di esplicitare in occasione della dichiarazione di voto finale, fortemente negativo. Questo però non significa che su ciascuna delle parti di questo disegno di legge debba necessariamente verificarsi una uguale contrarietà. Infatti, se c'è una norma alla quale sono meno contrario che alle altre è proprio quella dell'articolo 1 che stiamo per votare, perchè sono convinto che scopo dei processi è proprio quello di avere, in termini ragionevolmente brevi, l'accertamento della verità e che quindi gli eventuali atteggiamenti in qualche maniera qualificabili come ostruzionistici che si ponessero in essere nel processo per ritardarne la conclusione, in realtà non sono

elementi naturali del processo stesso, bensì elementi in qualche maniera fuorvianti.

Sotto questo profilo è chiaro che faccio anche mia l'interpretazione che è stata data da autorevoli colleghi in ordine alla reale portata di questa norma, nel senso che essa non potrà mai, comunque, pregiudicare le assenze che dipendono da caso fortuito, da forza maggiore o da esercizio del diritto, la qual cosa mi sembra certamente comprensibile.

Quindi concordo anch'io, pur da un versante diverso, nell'interpretare la norma in questo senso.

Sotto questo profilo, inoltre, la norma mi sembra non pregiudizievole per il complesso della riforma della custodia cautelare, come riteniamo che sia il disegno di legge nel suo complesso, per cui preannunzio il voto di astensione del Gruppo liberale sull'articolo 1.

RUSSO. Signor Presidente, esprimo il voto favorevole a nome del mio Gruppo.

L'esigenza di intervenire è solo questa: poichè ci si è preoccupati di dare una sorta di interpretazione autentica della norma, vorrei solo segnalare che noi non potremmo affrontare, in questa sede, il tema dell'esercizio del diritto. Lo scopo di questa norma è proprio quello di sanzionare in qualche modo le astensioni dal dibattimento. Il giorno in cui introducessimo il concetto di sciopero legittimo o non, dovremmo ammettere che il Presidente del Collegio si faccia carico di dichiarare la legittimità o meno dell'astensione.

Quindi è bene, secondo me, restare alla lettera della norma e non introdurre, preventivamente, interpretazioni forse fuorvianti.

COVI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo repubblicano all'articolo 1, dichiarando di aderire all'interpretazione data dal senatore Vassalli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2. Ne do lettura:

Art. 2.

1. Dopo l'ottavo comma dell'articolo 272 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Nel computo dei termini di custodia cautelare si tiene conto dei giorni in cui si sono tenute le udienze e di quelli impiegati per la deliberazione della sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni solo ai fini della determinazione della durata complessiva della custodia ai sensi dei commi sesto ed ottavo».

GOZZINI. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, con l'articolo 2, noi ci troviamo, non certo per la prima volta, purtroppo, nella drammatica condizione di tener conto di due esigenze contrarie: quella di tener fede all'abbreviazione dei termini di custodia cautelare della legge del 1984, e quella di impedire la scarcerazione prima della conclusione del processo, prima della sentenza, di detenuti imputati di gravissimi reati.

Questo articolo, così come è formulato, da un lato è perfettamente accettabile, in quanto diretto ad impedire quella scarcerazione e quindi a non rendere vana la fatica dei magistrati che condussero le indagini in istruttoria.

Mi piace, in questa sede, ricordare l'amico Antonino Caponnetto, appunto consigliere istruttore di Palermo che, il giorno seguente all'uccisione di Rocco Chinnici, mi telefonò dicendo: «Aiutami ad andare a prendere il posto di Rocco Chinnici». Non posso non ricordare l'ammirazione che provai per lui in quel momento. Sarebbe, quella scarcerazione, un insulto alla memoria dei magistrati caduti nella lotta alla mafia, da Ciaccio Montalto allo stesso Rocco Chinnici.

Si tratta, in definitiva, di impedire un trionfo della mafia che comporterebbe un tragico discredito dello Stato, di quella Repubblica nella quale tutti crediamo e che tutti siamo impegnati a difendere.

Dall'altro lato questo articolo è del tutto inaccettabile, così come è formulato, perchè il congelamento dei termini di custodia cautela-

re non è selezionato, cioè vale per tutti, anche per gli imputati e per i processi che non hanno nulla a che fare con la mafia, per i processi che non sono maxiprocessi, e già il relatore accennava ad un emendamento in tal senso per condizionare questa norma ad un certo tipo di processi, numero di imputati, o forse meglio durata del processo o tipo di reati.

Purtroppo non possiamo procedere ad emendare l'articolo perchè abbiamo già udito dal Ministro le ragioni per le quali una modifica, che pure sarebbe necessaria (una modifica del testo di questo articolo, da parte del Senato, con un conseguente ritorno alla Camera) pregiudicherebbe irrimediabilmente l'iter e il varo del provvedimento, vanificando quello scopo che ho dichiarato essere irrinunciabile. Siamo consapevoli di questo e, pertanto, la responsabilità verso l'interesse della collettività ci ha fatto astenere dal presentare emendamenti.

Ci asterremo anche sulla votazione dell'articolo e questa astensione ha due significati: il primo è quello di far passare il provvedimento, tanto è vero che al momento della votazione chi vi parla, consapevole del Regolamento del Senato che considera contrari i voti di astensione, si assenterà da quest'Aula. Il secondo significato della nostra astensione suona a promemoria per il Governo e per noi stessi perchè, tenendo conto che la criminalità organizzata non è in nessun modo da considerare un'emergenza, come il terrorismo, ma una realtà ormai penetrata a fondo nella nostra società, una realtà da considerare permanente, con la conseguenza, nell'attuale nostro ordinamento, dei maxiprocessi, questa norma sia corretta al più presto possibile, nel senso selettivo già detto.

Un promemoria, infine, affinché si studino, nel quadro del nuovo processo penale, tutte le possibilità per ridurre al minimo i rischi che i «maxiprocessi» comportano e, di conseguenza, le sofferenze derivanti da una sorta di schizofrenia legislativa che ora abbrevia ed ora allunga i termini della custodia cautelare.

VASSALLI. Non intendo certo scandalizzare ulteriormente - se mi è consentito usare questa espressione - taluni colleghi nè, tanto meno, ripetere considerazioni già esposte per

motivare il voto incondizionatamente favorevole del Gruppo socialista sull'articolo 2 del disegno di legge in esame.

Concordo con il senatore Gozzini quando sostiene che non si possono considerare alla stessa stregua persone riconosciute colpevoli e persone imputabili di un reato. Ritengo, tuttavia, che proprio nelle norme che la Commissione si accinge ad approvare risieda la lotta contro i tempi morti, contro le istruttorie troppo lunghe per la forsennata ricerca di indizi, contro la pigrizia dei magistrati, contro la lentezza che caratterizza taluni dibattimenti e, infine, contro le lungaggini che connotano la stesura delle sentenze. La *ratio* del provvedimento è da ricollegarsi, dunque, all'esigenza di fissare termini adeguati per l'esercizio dei diritti. È vero che le disposizioni che si applicheranno ai maxiprocessi si applicheranno anche ai processi cosiddetti minori; è altrettanto vero, però, che in quest'ultimo caso il processo è indubbiamente più breve, per cui minore sarà anche il sacrificio che le parti dovranno sopportare.

Occorre tener presente, inoltre, che l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame rispecchia, in definitiva, la *ratio* che ispirava la scarcerazione automatica fino al 1970; la differenza è da ricercarsi, infatti, unicamente nell'aver esteso alla fase del giudizio previsioni legislative che erano limitate alla sola fase istruttoria.

RICCI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, il testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento è caratterizzato, a nostro avviso, da due importanti elementi di novità, il primo dei quali è costituito dalle previsioni contenute nell'articolo 2, mentre il secondo è invece rappresentato dalle disposizioni di cui ai successivi articoli 3 e 4. Si tratta, peraltro, di elementi di novità che in taluni casi hanno suscitato amarezze e sui quali si sono registrati ora consensi ed ora dissensi da parte delle varie forze politiche.

Ci troviamo di fronte ad interventi legislativi che sembrano muoversi in una direzione diversa rispetto agli obiettivi che il Parlamento ha finora perseguito ed intende continuare a perseguire per innovare e migliorare il sistema giudiziario italiano, rendendolo, al tempo

stesso, maggiormente rispettoso dell'inalienabile diritto della difesa, di cui siamo sempre stati (lo dico anche per esperienza diretta) convinti assertori e sostenitori. Comprendiamo, tuttavia, le motivazioni che hanno indotto l'altro ramo del Parlamento ad introdurre nel provvedimento in discussione quegli elementi di novità cui facevo poc'anzi riferimento.

La legge n. 398 del 1984, che introduceva nuove norme relative alla diminuzione dei termini di carcerazione cautelare e alla concessione della libertà provvisoria, ripartiva, tra l'altro, il periodo di custodia cautelare in fasi processuali. Non vi è alcun dubbio, pertanto, che il provvedimento in esame si muova in una direzione diversa rispetto agli obiettivi generali che ho poco fa richiamato. Ci si deve però rendere conto, proprio sulla base delle amare constatazioni che si sono dovute fare finora, che è ormai giunto il momento di porre rimedio alle gravi distorsioni che i maxiprocessi comportano, soprattutto quando gli stessi assumono dimensioni come quelle di alcuni procedimenti tuttora in corso.

Mi chiedo dunque che senso abbia una divisione della custodia cautelare per fasi processuali allorchè le dimensioni del procedimento possano essere tali che una sola fase del processo assorba l'intero periodo di carcerazione preventiva, dato che la conseguenza dell'applicazione delle disposizioni che ci accingiamo a votare sarebbe, inevitabilmente, la scarcerazione dell'imputato. Le norme contenute nel provvedimento in esame si applicano a tutti i procedimenti, anche a quelli che potremmo definire minori e che non comportano certamente le gravi distorsioni che caratterizzano i maxiprocessi; ebbene, è proprio questa la ragione della nostra critica, una critica che tende soprattutto a riaffermare la volontà di muoverci in direzione della certezza del diritto, della garanzia dei diritti della difesa e della libertà dell'imputato. Riteniamo, infatti, che sarebbe stato opportuno operare una distinzione per i maxiprocessi che, proprio per il loro impatto con l'attuale sistema giudiziario, non possono non provocare gravi anomalie. Occorre, pertanto, adottare misure che evitino il ripetersi di fenomeni distorsivi di questo tipo.

Io, a nome del mio Gruppo, preannuncio questa volontà che si tradurrà non semplicemente in affermazioni di carattere generale ma anche in precise iniziative parlamentari, ben lieto se queste iniziative potranno incontrare il consenso anche di altri Gruppi, per anticipare i termini del nuovo processo penale, che certamente contiene in sé gli strumenti per evitare il perpetuarsi di maxiprocessi al di là di certe dimensioni così profondamente distorsivi, in modo da intervenire proprio sulla massività di un processo che, per esempio, assorbe interamente la fase della custodia cautelare, solo per lo svolgimento del dibattimento ed intervenire contemporaneamente sull'altro fenomeno - quello dei pentiti - che rappresenta una ulteriore distorsione connessa e relativa al maxiprocesso.

Vi sono quindi delle esigenze che noi dobbiamo recuperare nell'immediato, rispetto a interventi legislativi che debbono avere soltanto una dimensione estremamente limitata; esigenze di prospettiva che debbono condurci a quegli interventi anche anticipatori del nuovo codice di procedura penale che soprattutto in questo aspetto così significativo e saliente ne anticipino il significato.

Tuttavia credo che il Parlamento non possa restare indifferente di fronte al fallimento del momento giudiziario, soprattutto quando il momento giudiziario si riferisce a fatti e fenomeni come quello che abbiamo presente alla nostra coscienza. Noi ci siamo posti - e concludo con questa osservazione - molto seriamente e direi anche in modo tormentato, il problema se presentare degli emendamenti a questa norma dell'articolo 2 del disegno di legge che ci viene dalla Camera dei deputati; emendamenti sarebbero stati possibili ed in qualche modo sono stati anche prefigurati dallo stesso relatore. Tuttavia abbiamo scelto la strada di non presentarli, sia perchè qualunque emendamento non avrebbe potuto rimuovere il carattere di un intervento causato proprio da fatti inerenti al fenomeno del maxiprocesso e poi per le ragioni di urgenza e di opportunità di non ripercorrere la strada dell'altro ramo del Parlamento, che noi riteniamo rispondente al nostro senso di responsabilità. Tuttavia, poichè è chiaro che da questo intervento emergono ragioni dall'una e

dall'altra parte contrapposte rispetto ad un problema estremamente delicato, noi vogliamo, attraverso un voto di astensione che preannuncio a nome del nostro Gruppo, marcare proprio gli elementi critici che ho richiamato insieme a quel senso di responsabilità del quale mi sono parimenti fatto portatore. Del resto il voto di astensione è conforme a quello che il nostro Gruppo, in relazione a questo articolo, ha espresso alla Camera dei deputati.

PALUMBO. Il Gruppo liberale è contrario all'approvazione dell'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame. Esso, nel testo che ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, va in senso contrario ai principi della riforma della custodia cautelare che è stata approvata dal Parlamento nel luglio del 1984, e stravolge il meccanismo che in quella sede il Parlamento aveva adottato.

La divisione per fasi dei termini di custodia cautelare era elemento essenziale di tutta la riforma. Noi denunciamo il fatto che questa norma va in senso contrario alla filosofia della riforma della custodia cautelare ed è oltretutto finalizzata a fatti specifici che sono dinanzi agli occhi di tutti; questa norma assume cioè l'aspetto di una norma «fotografia», di una legge «fotografia», che il Partito liberale non ritiene di poter condividere nella responsabilità della sua approvazione.

Per questo motivo e per gli altri che esporrò al termine della dichiarazione di voto e che da questa norma traggono fondamento sostanziale, il Gruppo liberale esprime voto contrario.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 3, di cui do lettura:

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 466 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 466-bis. - (*Indicazione degli atti utilizzabili*). - Nei casi previsti dagli articoli 462, 463,

465 e 466, se non si procede alla effettiva lettura, e si tratta di atti già depositati a norma degli articoli 372 e 410, si devono specificamente indicare, d'ufficio, oltre che su richiesta delle parti, quelli utilizzabili nel prosieguo del procedimento.

La richiesta di utilizzabilità degli atti indicati nel comma precedente è vincolante per il giudice.

La specifica indicazione degli atti utilizzabili equivale alla loro effettiva lettura da parte del giudice».

PALUMBO. Signor Presidente, le considerazioni che facevo poc'anzi in ordine all'articolo 2 possono sostanzialmente essere ripetute anche a proposito dell'articolo 3. La norma in sé non è illogica, anzi ha una sua logicità che, come dicevo quando sono intervenuto per dichiarazione di voto sull'articolo 1, nasce dal fatto che il processo deve essere finalizzato alla emanazione di una sentenza e all'accertamento della verità e non al motivo di far decorrere i termini di custodia cautelare. Quindi c'è una giustificazione che potrebbe anche essere legittima in ordine all'approvazione di una norma del genere, se non fosse che ancora una volta questa norma interviene a giochi aperti, nel momento in cui la partita è ancora in corso. Non è possibile, secondo i liberali che, mentre una questione importante tra lo Stato e i cittadini è aperta, lo Stato con atto di imperio e di autorità intervenga a modificare le regole del gioco che esso stesso ha modificato.

Per questi motivi il Gruppo liberale voterà contro l'articolo 3 del provvedimento al nostro esame.

RICCI. Signor Presidente, già mi sono riferito alle due novità con cui il disegno di legge in esame ci è pervenuto dalla Camera dei deputati, quella di cui all'articolo 3 e quella di cui all'articolo 4, della quale sarà opportuno già ora richiamare la portata, che è quella relativa alle letture.

Ritengo possa essere affermato che le letture in dibattimento, così come sono stabilite dagli articoli da 462 a 476 del codice di procedura penale, sono un fattore che inerisce al contraddittorio o a quello che del contraddittorio può essere realizzato, per un processo come quello

ancora vigente profondamente segnato dal suo carattere inquisitorio e quindi dal peso che esso stesso ha sul processo che si svolge al dibattimento, cioè sulla fase dibattimentale. Noi abbiamo, con un intervento significativo ed importante, ritenuto di dover superare questa fase e lo abbiamo fatto con la legge delega che ha configurato un nuovo processo, che però potrà vedere la luce soltanto fra un tempo non lunghissimo, ma certamente abbastanza consistente. Ora io vi dico - perchè voglio essere realista - che certamente sostituire la lettura degli atti con la loro indicazione può apparire in qualche modo tale da sottrarre spazio a quell'aspetto sia pur mutilo di contraddittorio che è presente nel processo inquisitorio, dominato dalla forza scritta che attualmente ci governa. E tuttavia, anche se questo fosse vero, io credo che non si possa dire che esiste un'effettiva esigenza relativa alla difesa nel fatto che letture di atti continuano per mesi e mesi di seguito, ad aula completamente vuota, come effettivamente si sta verificando in alcune realtà che abbiamo di fronte.

Quale esigenza di difesa viene soddisfatta di fronte a questo, che è certamente un inusitato ricorso alle letture di cui io non ho memoria nella mia lunga esperienza professionale, ormai cessata? A quale effettiva esigenza di difesa questa lettura durata per mesi, otto, dieci mesi, un anno, ripeto ad aula vuota, corrisponde? Io comprendo che quando esistono regole è estremamente difficile, impossibile, stabilire un criterio sull'uso buono o cattivo di esse.

Lei vedrà, senatore Pinto, nella relazione che ho letto in un recente convegno e di cui le ho dato copia, che contesto la possibilità di creare una discriminazione tra uso legittimo e buono e uso legittimo e cattivo delle regole. Il problema è quello del contenuto delle regole e naturalmente quello dei limiti che si pone chi esercita la difesa, relativi al non abuso del diritto e all'osservanza di quei canoni di probità e correttezza che governano anche la professione del difensore.

Questi sono i problemi davanti ai quali ci troviamo. Tuttavia non può sfuggire a nessuno che, dopo letture durate mesi ed anni, ci troviamo di fronte a una bestializzazione completa della stessa esigenza del giusto

processo e della stessa esigenza della tutela delle ragioni della difesa.

Allora credo veramente che la norma che qui ci troviamo ad esaminare abbia una razionalità. Del resto, pur annunciando voto contrario, lo stesso senatore Palumbo, che è avvocato, ha riconosciuto che la norma incide su un contenuto e pone una determinata regola che nulla intende sacrificare al diritto di difesa. Anche ora ribadisco quando ho detto poc'anzi per l'altro articolo. Si sarebbe potuto operare nel senso di qualche perfezionamento, in modo da chiarire che una norma di questo tipo intendeva proprio impedire che si verificassero quelle forme di uso non corrispondenti a un interesse difensivo reale di determinate regole.

Abbiamo rinunciato a farlo per le stesse ragioni che sono state citate da me prima: ragioni di urgenza del provvedimento, inviti da parte del Ministro, prospettazione dell'opportunità del non ritorno all'altro ramo del Parlamento, comunque non significatività di un mutamento o di un aggiustamento di questa norma, che in ogni caso avrebbe dovuto sostanzialmente mantenere, per avere un minimo di efficacia, la sua portata.

Questa è la ragione sostanziale per cui, pur essendoci elementi critici da parte nostra per ragioni di forma intorno a questa norma, tuttavia, rispondendo essa a una razionalità che ci sembra necessaria, nell'ambito di una responsabile visione delle cose a cui credo dobbiamo innanzi tutto ispirarci, esprimiamo il nostro voto favorevole sull'articolo 3 così come sull'articolo 4, pur essendo combattuti tra difficoltà e travagli.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art. 4.

1. All'articolo 475 del codice di procedura penale, dopo il n. 5), è aggiunto il seguente:

«5-bis) quando si fonda su di un atto del quale è stata omessa l'effettiva lettura o la specifica indicazione di utilizzabilità richiesta dal primo comma dell'articolo 466-bis».

RICCI. Come già detto, esprimo voto favorevole sull'articolo 4, di cui mi preme rilevare il significato positivo, nel senso che formalizza, facendolo diventare legislativo, un principio che attualmente è affermato solo dalla giurisprudenza, cioè che non può essere fatto utilizzo nella decisione di tutto ciò che non sia stato acquisito al processo attraverso la lettura degli atti.

PALUMBO. Vorrei esprimere voto favorevole sull'articolo 4, perchè esso è soltanto la conseguenza dell'approvazione dell'articolo 3 che ho vanamente contrastato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Ne do lettura:

Art. 5.

1. All'articolo 7 della legge 28 luglio 1984, n. 398, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere altresì prorogati fino alla metà per la fase intercorrente tra la pronuncia della sentenza di primo grado e quella di appello, su istanza motivata del pubblico ministero con ordinanza della sezione istruttoria presso la corte d'appello, limitatamente ai delitti di cui al terzo comma, n. 5), del predetto articolo. L'istanza è comunicata al giudice e all'imputato.

Le proroghe di cui ai commi primo e terzo possono essere disposte quando sono giustificate da oggettive necessità processuali.

Contro lo ordinanze che decidono sulle istanze previste dai commi precedenti può essere proposto ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione».

PALUMBO. Sono contrario all'articolo 5.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura:

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

FILETTI. Come volevasi dimostrare, siamo pervenuti al traguardo sulle stesse basi di partenza, pur essendo state evidenziate censure e riserve. Il testo legislativo sta per essere definitivamente approvato senza alcuna modifica, sia pure marginale. Pertanto non mi resta che riferirmi all'intervento che ho già pronunciato e alle considerazioni che già ho svolto, le quali legittimano - a mio avviso - le ragioni della domanda di reiezione del disegno di legge.

PALUMBO. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, «i liberali sono estremamente preoccupati per il fatto che ancora una volta il Parlamento è costretto a legiferare sotto l'urgenza di fatti che potrebbero accadere da qui a qualche giorno. Si tratta, in questo caso, del maxiprocesso di Palermo e della possibile imminente scarcerazione di un numero notevole di detenuti, alcuni dei quali certamente pericolosi per la convivenza civile.

Ci troviamo dunque a legiferare in condizioni di emergenza, così da non consentire un adeguato approfondimento su un argomento tanto importante. Credo che ci stiamo trovando ancora una volta di fronte ad una alternativa che anch'io giudico inammissibile, come hanno fatto altri colleghi: da un lato la

necessità di prorogare oltre misura i termini della carcerazione preventiva, che abbiamo voluto chiamare a suo tempo custodia cautelare, ma che ancora una volta finisce per essere una carcerazione preventiva *tout court*; dall'altro lato la possibilità di dover procedere alla scarcerazione di criminali pericolosi per la convivenza civile, ma, insieme, alla scarcerazione di tanti altri soggetti che sono o verranno riconosciuti innocenti. Le statistiche ci portano a questa dolorosa conclusione, allorchè constatiamo che notevole parte dei detenuti in attesa di giudizio finiscono per essere dichiarati innocenti.

Protestiamo per il fatto che siamo costretti a legiferare in condizioni di emergenza; ci sconcerata il fatto che a distanza di molti anni non si riesca a celebrare e concludere i processi.

Il vero fatto scandaloso è questo!»

Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, ciò che vi ho appena ora letto non è l'inizio del mio intervento di oggi, ma l'inizio dell'intervento da me svolto in questa stessa Commissione giustizia il 23 gennaio 1985, vale a dire due anni or sono, allorchè per l'ennesima volta ci trovammo a legiferare in condizioni di emergenza sulla custodia cautelare.

Ebbene, le considerazioni che facevo allora valgono ancora oggi, ed anzi oggi assai più di ieri, perchè ciò vuol dire che il legislatore, cioè questa Commissione giustizia che più volte si è trovata a deliberare in proposito, procede con un andamento schizofrenico: prima abbrevia i termini, poi li allunga, ogni volta che interviene un'emergenza, e si legifera su questa, sul caso specifico.

Si legifera quindi in termini specifici e non generali, come dovrebbe essere buona regola per il legislatore. Credo che tutto ciò dia ragione dell'opposizione del Partito liberale e del Gruppo liberale del Senato a questo disegno di legge che ha già registrato l'opposizione del Gruppo liberale della Camera.

Il nostro voto quindi sarà contrario e fortemente critico.

Riteniamo che sia un errore andare ancora una volta per la strada della legge «fotografia» in relazione a casi emersi nella realtà giudiziaria italiana.

Riteniamo che in questo modo si finisca per vanificare tutto o una buona parte del lavoro di riforma legislativa che questa legislatura ha proficuamente iniziato e che spero (se gliene sarà lasciato il tempo) possa portare a compimento.

Queste sono le ragioni per cui il Gruppo liberale, per il mio tramite, reitera la sua contrarietà in questo ramo del Parlamento al disegno di legge in questione.

COVI. Esprimo il voto favorevole del Gruppo repubblicano e devo dire che si tratta di un voto favorevole senza riserve. Vi è una ragione storica agli atti di questa Commissione, già quando si discuteva dell'accorciamento dei termini della custodia cautelare. In quell'occasione il Partito repubblicano aveva ammonito che non erano ancora maturati i tempi, per cui si doveva tener conto di alcune situazioni particolari in relazione al terrorismo e alla criminalità organizzata.

Già da allora ammonimmo che si proponevano dei termini troppo stretti.

A fianco di questa ragione storica vi è una ragione contingente, cioè quella per la quale una tempestiva approvazione del provvedimento impedisce la scarcerazione di criminali pericolosi.

Ribadiamo infine la nostra soddisfazione anche in relazione alle specifiche norme dell'articolo 2 e dell'articolo 3.

VASSALLI. Signor Presidente, pur essendo, diversamente dai repubblicani (che hanno fatto anche questo richiamo storico), partecipe del modo schizofrenico della nostra legislazione processuale e penale degli ultimi anni, esprimo il voto favorevole in questa contingenza relativamente straordinaria.

Noi avremmo dovuto e potuto prevedere questo aspetto, tanto è vero che ci siamo trovati di fronte alla necessità di proroghe, sia pure per alcuni gravi reati, subito dopo che avevamo varato la legge del 1984; ma la straordinarietà della situazione è sottolineata dai famosi maxiprocessi che ci hanno regalato alcuni magistrati, per carità, in perfetta buona fede, perchè erano assolutamente convinti della necessità di arrivare alla verità soltanto con la connessione dell'esame di una pluralità

di posizioni, ma questi maxiprocessi sono frutto di maxiistruttorie e non avrebbero potuto essere scissi oltre un certo limite neanche nel dibattito.

Ora noi ci auguriamo due cose: che vada presto in porto quella legislazione processuale e penale centrale dove, senza indulgere ad eccessivi ottimismo, si trovano le radici e i binari d'obbligo per fare a meno delle maxiistruttorie e dei maxiprocessi; la seconda è che un processo di saggia revisione dei propri comportamenti e delle proprie vedute si faccia strada in quei magistrati che pure hanno certamente tanti meriti nella scoperta del terrorismo e della mafia, ma che avrebbero potuto anche indulgere ad altre considerazioni che forse non avrebbero compromesso quegli stessi risultati a cui essi sono arrivati.

RUSSO. Signor Presidente, non è stato possibile, con questa legge, realizzare quel massimo di equilibrio verso il quale ci eravamo dichiarati disposti a collaborare.

D'altro canto ci rendiamo conto che lasciar cadere del tutto un'iniziativa legislativa sarebbe un segno di impotenza e di questo non verrebbe a giovare nessuno.

Per questi motivi dichiariamo il nostro voto di astensione.

COCO. Ho già espresso la posizione del Gruppo della Democrazia cristiana, e non abbiamo fatto nessuna marcia indietro.

Parlando all'inizio del dibattito ho detto che saremmo stati disponibili a qualsiasi modifica migliorativa del testo, ma la nostra posizione è quella di votarlo così com'è.

Ho sentito molti giudizi sui maxiprocessi. Abbiamo detto, e lo ripeto, che è grandemente apprezzabile l'impegno di molti magistrati, che li hanno portati avanti con spirito di sacrificio, però debbo aggiungere doverosamente che né il partito della Democrazia cristiana, né il Gruppo parlamentare, né altri esponenti della Democrazia cristiana stessa hanno mai sollecitato o incentivato questi maxiprocessi, anzi, qualche volta siamo stati preoccupati della valenza politica che li poteva allontanare e distogliere dal loro significato processuale obiettivo.

Però riteniamo, per essere espliciti, che oggi sia necessario, indispensabile e fondamentale che questi processi arrivino a conclusione e che non si arrivi alla conclusione, che forse sarebbe inevitabile senza questa correzione legislativa, di scarcerare imputati di gravissimi delitti senza che siano stati giudicati nel merito, mentre nessuna parola vogliamo spendere sul merito delle decisioni che prenderanno i giudici per ciascuno di questi imputati.

Riteniamo che, come partito di maggioranza e di Governo, abbiamo il dovere di esprimere il nostro voto favorevole e di votare a favore anche se, come tutti gli altri, ci facciamo carico degli aspetti negativi che una legge del genere può o potrebbe avere.

Ci auguriamo che tutte le belle parole che sono state dette sull'esigenza che il Governo proceda, nell'adempimento dei suoi doveri, a realizzare al più presto la nuova giustizia penale, come previsto dalla legge delega sul codice di procedura penale, votata anche dalla Camera, si traducano in fatti, perchè certamente non si può continuare con una legislazione schizofrenica e in parte provvisoria a rispondere a certe esigenze, a certe distorsioni che la mancanza di una grande riforma ha determinato.

Ripeto, quindi, che se continuiamo su questa strada, potranno sorgere remore alla realizzazione di questa grande riforma.

RICCI. Noi abbiamo già, in sede di discussione generale, nel corso dei brevi interventi fatti in relazione agli articoli, espresso le ragioni pro e contro che girano intorno al presente provvedimento.

Tenuto conto di queste ragioni e, in particolare, della necessità di superare i maxiprocessi, e del proposito che abbiamo manifestato, al quale ci auguriamo si associno altri Gruppi, per quanto riguarda il fenomeno dei maxiprocessi stessi e di tutte quante le distorsioni che effettivamente oggi ostacolano in modo grave l'iter che può condurre veramente ad un risanamento nel campo penale del nostro sistema giudiziario, lungo le linee che sono state indicate dallo stesso lavoro della nostra Commissione e del Parlamento, noi esprimiamo voto favorevole al provvedimento al nostro esame.

SCHIETROMA. Esprimo il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico per le ragioni ovvie rilevate da tutti e con l'impegno (del resto esternato da tutti) di ovviare alle difficoltà che sono attualmente presenti nel campo della giustizia.

ROGNONI, *ministro di grazia e giustizia*. Onorevoli senatori, una situazione di straordinaria delicatezza è stata presente prima al Governo, e poi al Parlamento, ed è stata presente nel dibattito che ha portato il Parlamento stesso a dare un voto favorevole (come gli onorevoli senatori si accingono a fare) a questo disegno di legge.

Si è dunque tenuto conto delle preoccupazioni dell'opinione pubblica circa il verificarsi di eventuali fenomeni di impunità, soprattutto a seguito di massicce scarcerazioni avanti il giudizio.

Non posso, inoltre, non accogliere con favore le considerazioni fin qui esposte in ordine alle questioni connesse ai maxiprocessi, che costituiscono, peraltro, l'inevitabile portato della decisione di contrastare forme raffinatissime di criminalità organizzata; al riguardo, comunico alla Commissione di aver già disposto l'avvio dei lavori di un'apposita commissione di studio. È da rilevare, d'altro canto, che gli attuali istituti processuali dovranno necessariamente essere riveduti alla

luce delle esperienze fin qui fatte; mi riferisco, in particolare, all'istituto della connessione, di cui viene oggi data una interpretazione esasperata, tale da vanificarne, in qualche misura, la funzione principale, che era quella di evitare la contraddittorietà nei giudizi.

Non è retorico, infine, a mio avviso, richiamare, a questo punto, l'importanza della recente approvazione della legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, la cui rapida predisposizione mi farò carico di sollecitare all'apposita commissione di studio. Ci troviamo, indubbiamente, in una fase delicata e difficile; sono convinto, tuttavia, che sia il Governo che il Parlamento abbiano compiuto il proprio dovere di fronte a fenomeni così gravi e complessi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale
e dei resoconti stenografici*

DOTT. ETTORE LAURENZANO